

SCHEMA DI CONTRATTO

*“Servizio di presa, carico e scarico bagagli, merce e posta
presso l’Aeroporto A. Vespucci di Firenze”*

CIG 65037887A3

SCRITTURA PRIVATA

TRA

TOSCANA AEROPORTI S.p.A. (di seguito cit. "TA"), con sede in Firenze, Via del Termine 11, iscritta al Registro delle imprese di Firenze, codice fiscale n. 00403110505, n° REA FI - 637708, Capitale Sociale €. 30.709.743,90 i.v., in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore Dr.ssa Gina Giani, da una parte,

E

- (di seguito denominato "Appaltatore") , con sede in, via n., C.F. e P.I., iscritta nel Registro delle Imprese di, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo

P r e m e s s o

- che TA, in qualità di Ente Aggiudicatore, ha indetto ed effettuato una procedura aperta di selezione di un soggetto cui affidare, in regime di appalto, l'espletamento di servizi di presa e carico bagagli, merce e posta sulle stive di taluni aeromobili in partenza dall'Aeroporto di Firenze, nonché di scarico di bagagli, merce e posta dalle stive di taluni aeromobili in arrivo meglio descritti nel proseguo;

- che TA con bando di gara inviato all'ufficio pubblicazioni dell'U.E. in data XX.XX..2015, pubblicato quindi su Gazzetta Ufficiale, su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura regionale e sul sito della TA www.toscana-aeroporti.com, ha bandito la gara pubblica europea per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;

- che nel bando di gara è stato richiesto alle Imprese di presentare l'offerta entro le ore 13.00 del giorno 18.01.2016;

- che l'Appaltatore ha fatto pervenire in tempo utile e secondo le modalità previste dal "Disciplinare di gara" la propria offerta;

- che la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita in seduta pubblica il giorno 19.01..2016, giusto verbale redatto dalla commissione di gara appositamente nominata da TA;

- che la TA, in data XX.XX.2016, aggiudicava in via definitiva l'affidamento dei servizi in oggetto all'Appaltatore;

- che l'offerta economica e l'offerta tecnica presentate in sede di Gara dall'Appaltatore sono allegate al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- che TA intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione di tali attività;

- che l'Appaltatore ha presentato le polizze assicurative richieste e tutta la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula;

- che l'Appaltatore ha verificato e comprovato, prima dell'inizio dell'attività, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, della Società e dei propri addetti impiegati nell'appalto, previsti dalla

legge, dai regolamenti e dalle normative in materia per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;

- che TA, in adempimento a quanto previsto ai sensi del D.Lgs 81/2008, ha provveduto ad informare l'Appaltatore sui rischi specifici, sui rischi interferenziali e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto

Il presente Appalto ha per oggetto l'espletamento, presso l'Aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze, così come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, nonché dall'offerta economica e dall'offerta tecnica prodotte dall'Appaltatore, documenti tutti che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto e, come tali, devono intendersi vincolanti per l'Appaltatore, dei seguenti Servizi:

(a) servizio di presa e carico di bagagli, merce e posta sulle stive di taluni aeromobili in partenza dall'Aeroporto di Firenze

(b) scarico di bagagli, merce e posta dalle stive di taluni aeromobili in arrivo.

(di seguito, congiuntamente, "Servizi").

Tali attività vengono meglio descritte nel Capitolato Speciale di Appalto.

Nell'esecuzione dei servizi sarà cura dell'Appaltatore adottare tutte le misure e/o accorgimenti necessari a minimizzare l'interferenza con l'operatività aeroportuale da parte dell'Appaltatore .

Gli aeromobili in relazione ai quali potrà essere effettuato i Servizi saranno esclusivamente quelli eventualmente indicati all'Appaltatore da Toscana Aeroporti S.p.A.

Si richiama, per completezza, tutto quanto previsto del Capitolato Speciale di Appalto da intendersi pienamente applicabile tra le Parti.

Articolo 3

Durata

Il Contratto di Appalto avrà durata complessiva di 1 (un) anno decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto medesimo. Alla scadenza naturale del Contratto è facoltà della Committente prorogare, agli stessi termini e condizioni, il contratto fino ad un massimo di 1 (un) anno.

L'eventuale proroga, e la sua durata, verrà comunicata da TA per iscritto con un preavviso di 30 giorni.

Articolo 4

Corrispettivi e Modalità di pagamento

L'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara costituisce parte integrante ed essenziale del presente Contratto. I corrispettivi contrattuali riconosciuti all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi saranno, pertanto, determinati secondo quanto indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

Negli importi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla perfetta esecuzione dei servizi. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, nessuno escluso o eccettuato.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, TA procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il pagamento di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC) rilasciato dagli enti competenti.

Il regime IVA applicabile sarà quello stabilito dalla normativa vigente. Si richiama, ad integrazione e per completezza, tutto quanto previsto agli articoli 4 e 5 del Capitolato Speciale di Appalto da intendersi pienamente applicabile tra le Parti.

Articolo 4 bis

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, della legge

n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.

L'elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente:

CIG 65037887A3

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.:

(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente Contratto, non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".

Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di TA agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'Appaltatore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente TA e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 5

Penali

In caso di mancato rispetto dei termini e condizioni indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché delle specifiche tecniche fornite da Toscana Aeroporti S.p.A. relative ad ogni singola Compagnia aerea e/o Vettore aereo (cd. SLA contrattuali), fatto salvo il risarcimento del maggior danno, Toscana Aeroporti S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

1. In caso di ritardo e/o di mancato rispetto, anche solo parziale, dei termini di esecuzione dei Servizi e delle disposizioni di cui al precedente articolo 7, oltre a non riconoscere il relativo corrispettivo contrattuale, Toscana Aeroporti S.p.A. si riserva la facoltà di applicare per ogni volo/movimento oggetto di disservizio una penale pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per ciascun inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale potrà essere applicata a seguito di semplice constatazione da parte di Toscana Aeroporti S.p.A. e/o a seguito

di rimostranze del Vettore o ritardi, senza che la non immediata contestazione possa essere adottata dall'Appaltatore a sollievo delle proprie responsabilità. Stessa penale sarà altresì applicata nel caso in cui per cause imputabili all'Appaltatore il servizio sia stato reso tardivamente ed abbia generato ritardi e/o disservizi nell'operatività del relativo volo.

2. per ogni caso di irreperibilità del responsabile dell'Appaltatore (Art. 11.11) ai recapiti forniti dall'Appaltatore, Toscana Aeroporti S.p.A. si riserva di applicare una penale di importo pari ad € 200,00 (duecento), fermo restando il risarcimento del maggior danno.
3. L'Appaltatore ha la facoltà di contestare e/o chiarire l'assegnazione di un ritardo e/o di una segnalazione di inottemperanza che gli sia stata notificata direttamente o indirettamente attraverso la registrazione dei ritardi handling giornalieri. Toscana Aeroporti S.p.A. prenderà visione e considerazione delle istanze con l'opportunità di non applicare la penale nei confronti dell'Appaltatore.
4. La performance mensile dell'Appaltatore, a) ritardi codice -32, b) inefficienza di servizio e/o mancanza di adeguato numero di addetti, c) rispetto della tempistica di cui all'art. 7 al presente Capitolato, dovrà essere oggetto di analisi interna e, in caso di irregolarità, dovrà essere proposto un piano di correzione corredato delle azioni intraprese ed il tempo previsto per il ripristino della regolarità. Il reiterarsi delle criticità in deroga al piano di ripristino darà la facoltà ad Toscana Aeroporti S.p.A. di applicare una penale pari ad un minimo dello 0,5% fino ad un massimo del 3% del fatturato mensile riferito al consuntivo del servizio a)+b).
5. Per ogni caso di mancato rispetto totale e/o parziale delle procedure/regolamenti aeroportuali applicabili, previste dal P.N.S., nonché del Manuale di Aeroporto e del Regolamento di Scalo, nonché del Manuale di Procedure predisposto dall'Appaltatore ed accettato da Toscana Aeroporti S.p.A., la società Appaltante avrà la facoltà di applicare una penale di € 2.000,00 (duemila) per ogni infrazione rilevata, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

L'applicazione di almeno 3 penali nel corso di una mensilità darà facoltà ad Toscana Aeroporti S.p.A. di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante lettera raccomandata A.R., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'importo delle penalità applicate sarà detratto direttamente dal pagamento della prima fattura mensile, emessa dall'Appaltatore, successiva alla data di comunicazione delle penalità da parte di Toscana Aeroporti S.p.A..

Le parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per Toscana Aeroporti S.p.A. di costituzione in mora dell'Appaltatore.

Articolo 6

Cauzione definitiva

L'Appaltatore dovrà presentare ad Toscana Aeroporti S.p.A. una garanzia fidejussoria pari alla

percentuale indicata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse.

Toscana Aeroporti S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto. La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Toscana Aeroporti S.p.A., la quale aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del Contratto di Appalto ed Toscana Aeroporti S.p.A. ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all'importo originariamente previsto.

La garanzia prestata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei Servizi eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento o analogo documento, pari al 75 per cento dell'ammontare garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare di Toscana Aeroporti S.p.A., con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali dei Servizi eseguiti. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da Toscana Aeroporti S.p.A. in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell'Appaltatore.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di Toscana Aeroporti S.p.A. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare le stesse sino all'importo convenuto; in mancanza Toscana Aeroporti S.p.A. tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dal Regolamento.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

L'importo della cauzione definitiva di cui sopra è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

In caso di proroga, come disciplinata dal precedente art. 3 (Durata) , l'Appaltatore si impegna a ripresentare la garanzia fideiussoria in conformità con tutti i termini e le condizioni sopra indicate.

Fermo restando che la mancata costituzione delle garanzie da parte dell'Appaltatore determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Toscana Aeroporti S.p.A., in caso di violazione totale e/o parziale da parte dell'Appaltatore delle ulteriori obbligazioni assunte in virtù del presente articolo, Toscana Aeroporti S.p.A. avrà la facoltà di risolvere, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r., il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 6 bis

Garanzie e coperture assicurative

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti che possano derivare all'Appaltatore medesimo e/o ad Toscana Aeroporti S.p.A. e/o a terzi da fatto doloso o colposo, azioni o omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti, esonerando, pertanto, espressamente Toscana Aeroporti S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore si impegna a garantire, per l'intera durata del Contratto, le seguenti coperture assicurative:

a) **Polizza di assicurazione RCT responsabilità civile contro i rischi per i danni a terzi (persone e/o cose)** per un massimale unico per sinistro non inferiore a € 6.000.000 (sei milioni/00) per sinistro e copertura massima annua di € 15.000.000 (quindici milioni/00). La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell'area aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto per tutti i danni, con particolare riguardo a quelli da interruzione e/o sospensione di attività, che possono derivare alla committente ed ai Terzi (con particolare riferimento agli aeromobili, ai passeggeri ed agli equipaggi, ai danneggiamento bagagli). Nella polizza dovrà farsi espresso riferimento anche ai danni provocati dai mezzi, targati e non, che verranno utilizzati sul sedime e tale elenco dovrà essere sempre aggiornato, ai fini dell'accesso di nuovi mezzi in ambito aeroportuale; la garanzia sarà estesa agli eventuali danni che possano essere arrecati alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi;

b) **Polizza a copertura dei beni contro il rischio incendio e rischi accessori**, per un massimale unico per sinistro non inferiore a € 6.000.000 (sei milioni/00); tale copertura dovrà essere estesa a coprire il rischio "ricorso terzi" per un massimale unico per sinistro non inferiore a € 6.000.000 (euro sei milioni/00).

c) **Polizza assicurazione RCA** con massimale di almeno € 6 milioni di copertura. La polizza deve altresì prevedere una esplicita dichiarazione che attesti la copertura di risarcimento/indennizzo per

danni causati a terzi durante la circolazione nella zona aeroportuale recintata compreso il risarcimento/indennizzo dei danni a persone, aeromobili, mezzi e infrastrutture aeroportuali per il massimale su indicato, senza sottolimiti o franchigie.

d) **Polizza RCO** con adeguato massimale per la responsabilità civile dei prestatori d'opera per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'Appaltatore non dovesse risultare indennizzabile ad opera dell'INAIL. La Compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza

Le suddette polizze devono prevedere che: a) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di Toscana Aeroporti S.p.A.; b) dovranno essere considerati "terzi", tra gli altri, Toscana Aeroporti S.p.A. e i suoi dipendenti; c) l'assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di Toscana Aeroporti S.p.A. (art. 1916 del Codice Civile). Toscana Aeroporti S.p.A. si riserva di richiedere l'adeguamento dei massimali assicurativi in relazione all'attività svolta ed ai rischi ad essa connessi.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative. La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare Toscana Aeroporti S.p.A. dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.

Resta inteso che tali massimali non rappresentano i limiti dei danni da risarcire da parte dell'Appaltatore, che risponderà pertanto direttamente degli importi non coperti dalle polizze assicurative, e che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta ad Toscana Aeroporti S.p.A. di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.

In caso di proroga contrattuale, l'Appaltatore si impegna a mantenere in vigore ed aggiornare le suddette polizze per tutto il periodo di proroga nonché a fornire immediatamente ad ogni scadenza annuale o altrimenti periodica copia delle quietanze attestanti il pagamento dei premi assicurativi.

Nell'ipotesi che tali polizze assicurative e/o quietanze di pagamento non dovessero essere trasmesse dall'Appaltatore ad Toscana Aeroporti S.p.A. entro i termini richiesti, Toscana Aeroporti S.p.A. avrà facoltà di non stipulare e/o risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante lettera raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 7

Clausola risolutiva espressa

7.1 Fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, TA si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. nell'eventualità di:

a) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;

b) frode nell'esecuzione dei servizi;

e) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) subappalto abusivo;
- f) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Committente potrà avvalersi di quanto previsto all'articolo 140 del D.Lgs. 163/2006. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

7.2. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA ai sensi di legge o ai sensi del Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 136 del Codice di Contratti Pubblici

a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i."

7.3. In tutti i suddetti casi di risoluzione, TA sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione del contratto TA potrà procedere:

a) all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all'Appaltatore inadempiente verrà addebitato l'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;

b) all'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Fermo restando quanto sopra, si richiamano, altresì, gli articoli del Capitolato Speciale di Appalto in cui è prevista la risoluzione del contratto.

Articolo 7 bis

Recesso

TA si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni. Il termine di preavviso decorrerà dalla data del ricevimento della relativa comunicazione. Le Parti si danno reciprocamente atto che in caso di recesso da parte di TA:

- a. l'Appaltatore avrà diritto a percepire esclusivamente un corrispettivo commisurato alle prestazioni correttamente eseguite fino al momento dell'efficacia del recesso;
- b. l'Appaltatore accetta e riconosce espressamente che nessun diritto e/o pretesa anche a titolo di indennizzo e/o di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti di TA per aver quest'ultima esercitato il proprio diritto di recesso nei termini sopra descritti.

TA ha altresì il diritto di recedere dal contratto, senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, oppure qualora risulti l'irregolarità contributiva dell'Appaltatore.

Articolo 8

Foro Competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione dell'Appalto é esclusivamente competente il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali da parte di Toscana Aeroporti SpA

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, TA procederà al trattamento dei dati personali .

I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge .

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'

art. 7 ed 8 del D.lgs.196/2003.

Titolare del trattamento è la Committente Toscana Aeroporti SpA con sede legale in Via del Termine 11, Firenze; la società Toscana Aeroporti SpA ha provveduto a nominare i Responsabili del trattamento dati il cui elenco aggiornato è depositato presso la sede legale e la cui copia sarà consegnata all'appaltatore su richiesta.

Articolo 9 bis

Trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore conferma di aver ottemperato alle previsioni del D.lgs. 196/2003 (codice sulla Privacy) sul trattamento dei dati personali.

In particolare dichiara di:

1. aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legislazione;
2. aver provveduto a formare il personale interno destinato al trattamento dei dati e di mantenere adeguata la formazione a seguito di aggiornamenti normativi;
3. aver provveduto a porre in essere tutte le misure minime ed idonee alla tutela dei dati personali acquisiti durante il normale svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, compresi i dati personali di terzi ricevuti da TA. Dei predetti dati è vietata la diffusione e la comunicazione a terzi senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di TA;
4. aver provveduto, se previsto, alla nomina del Responsabile/i del trattamento dei dati personali e dell'Amministratore di Sistema, di cui si impegna a comunicare i nominativi a TA contestualmente alla firma del presente contratto, mantenendo comunque l'obbligo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
5. aver provveduto alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali;
6. comunicare tempestivamente a TA, a mezzo fax/email, qualunque variazione all'elenco dei nominativi comunicati;
7. di aver realizzato idonee informative agli interessati;
8. aver provveduto, in caso di utilizzo di sistemi di videosorveglianza, a porre in essere tutto quanto previsto dalla normativa vigente compreso, ove previsto, l'eventuale interpello preventivo all'Autorità Garante;
9. di aver fornito informativa ed acquisito il relativo consenso per tutti i soggetti di cui l'Appaltatore comunicherà i dati personali a TA;

TA si riserva, di richiedere all'appaltatore l'evidenza di quanto previsto ai punti precedenti.

Articolo 10

Regime di segretezza, proprietà degli elaborati e riservatezza

L'Appaltatore è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona od Ente non autorizzato da TA per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui

fosse venuto a conoscenza o che fossero stati comunicati in virtù del presente incarico. Tutti gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà di TA e nulla potrà essere divulgato all'esterno senza esplicito consenso scritto rilasciato da TA. L'Appaltatore è consapevole, in virtù del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dall'uso tali informazioni, della necessità di evitare di rendere dichiarazioni e/o comunicazioni aventi ad oggetto l'attività di TA. In ragione del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dagli obblighi afferenti le Informazioni Riservate della Società, L'Appaltatore si impegna a non prendere posizione, a non rilasciare, anche in forma di semplice opinione, dichiarazioni, interviste, comunicati e a non discutere con qualsiasi persona, ditta, società, associazione e/o altro ente dotato o meno di personalità giuridica argomenti aventi ad oggetto attività di interesse di TA, ancorché gli stessi non abbiano come contenuto, o non presuppongano l'uso di Informazioni Riservate della Società. L'obbligo di riservatezza non si applica relativamente alla possibilità di citare gli estremi del presente contratto (oggetto del contratto, committente, progettista, importo lavori del progetto verificato, importo del servizio affidato mediante il presente contratto) a fini di referenza aziendale.

Articolo 11

Responsabilità Amministrativa Delle Persone Giuridiche

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, l'Appaltatore si impegna - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto - ad attenersi a quanto previsto nel Codice Etico di TA e nel Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ("Modello 231") adottato dalla società ai sensi del D. Lgs. 231/01 che l'Appaltatore medesimo dichiara di aver letto, di ben conoscere e di accettare incondizionatamente.

In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore sarà facoltà di TA, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 12

Disposizioni Generali

12.1 Cause di forza maggiore

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell'articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

12.2 Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati

Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, apportare al Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.

12.3 Validità delle clausole contrattuali e tolleranza

12.3.1 L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.

12.3.2 La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

12.4 Divieto di cessione del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale o gratuito il Contratto (e i diritti da esso derivanti), pena la facoltà di TA di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..

12.5 Divieto di cessione del credito

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di cedere totalmente e/o parzialmente i crediti da parte di TA in virtù del Contratto, pena la facoltà di TA di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..

Articolo 14 **Clausola sociale**

TA ha fino ad oggi svolto direttamente i servizi oggetto del presente appalto anche mediante l'impiego *di* lavoratori assunti a tempo determinato. La società aggiudicataria si impegna, nel caso in cui dovesse effettuare nuove assunzioni per far fronte all'attività appaltata, a scegliere il personale da assumere, in considerazione delle specifiche professionalità acquisite e in coerenza con la propria organizzazione di impresa, prioritariamente fra le risorse di cui al capo precedente assunte da T.A. nell'anno solare precedente alla data di aggiudicazione

Articolo 15 **Responsabile dell'esecuzione del Contratto**

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore, il Responsabile, per TA, dell'esecuzione del presente Contratto è

Articolo 16
Allegati - Norma di rinvio

Allegati:

- a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- b) Offerta economica presentata;
- c) Offerta tecnica presentata;
- d) Cauzione definitiva;
- e) Polizze Assicurative.

Norma di rinvio

Si richiamano, infine, tutte le disposizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, da intendersi pienamente applicabili e vincolanti per l'Appaltatore e l'Appaltante.

Firenze,

TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

L'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. le disposizioni di cui agli artt. 4 bis; 5;7;7bis;8;10;14 .

L'Appaltatore